

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-04-2013) 07-05-2013, n. 19553

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze;

avverso la sentenza del 13/02/2012 del Tribunale per i minorenni di Firenze R.G. 1196/2010;

nei confronti di:

R.D., nato in (OMISSIS);

R.I.A.E., nato in (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere De Marzo Giuseppe;

udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione atti.

Svolgimento del processo

1. Il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Firenze ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di R.D. e R.I. A.E. per concessione del perdono giudiziale.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, il quale lamenta violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, per essere stato concesso il perdono giudiziale ad imputati, rimasto contumaci, i quali non avevano prestato il proprio consenso alla definizione anticipata del procedimento personalmente e nemmeno tramite il difensore munito di procura speciale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che il procedimento è stato definito con la concessione del perdono giudiziale, sebbene all'udienza preliminare gli imputati fossero rimasto contumaci e non fossero stati rappresentati da un difensore di fiducia, ma da un legale nominato d'ufficio, espressosi con la richiesta di perdono giudiziale, nonostante l'assenza di procura speciale e del necessario potere di esprimere il consenso alla conclusione in quella fase del procedimento.

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, recante la disciplina del processo penale a carico di imputati minori di età, nel testo modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 22, art. 22, stabilisce che il giudice debba procedere alla verifica circa il consenso dell'imputato alla definizione del processo in un momento anticipato rispetto al dibattimento, per cui soltanto se sia stato acquisito il consenso dal minore presente, o rappresentato da procuratore speciale, oppure se la sua adesione sia stata in precedenza manifestata, potrà essere emessa sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all'art. 425 cod. proc. pen., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.

La Corte costituzionale, intervenuta più volte sui problemi applicativi dell'art. 32 sopra citato, ha chiarito che al giudice è precluso, in difetto di consenso dell'imputato, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che implichi un accertamento di responsabilità del minore (sentenza n. 195 del 13/3/2002) e tale indicazione è recepita dall'uniforme giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Sez. 1, n. 43093 del 22/10/2012. B., Rv. 253628).

e consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Firenze, Ufficio G.u.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Firenze (ufficio G.u.p.).

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013